

STATUTO

INFOCAMERE - SOCIETA'
CONSORTILE DI
INFORMATICA DELLE
CAMERE DI COMMERCIO
ITALIANE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA GIOVANNI BATTISTA
MORGAGNI 13

Numero REA: RM - 804877

Codice fiscale: 02313821007

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al Rep.n.18.365 Racc.n.7.946

Statuto

1.1 Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di Società per Azioni denominata "InfoCamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni" o in forma abbreviata "InfoCamere S.Consortile p.A."

Articolo 2

La Società Consortile ha sede in Roma e sedi secondarie in Padova e, Milano e Bari.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.
Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società Consortile è stabilita al 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile per azioni non ha lo scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e

	gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio	
	e con criteri di economicità gestionale, un sistema	
	informatico nazionale, anche ai sensi dell'art. 8 della	
	legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive	
	modifiche/integrazioni, e delle relative disposizioni	
	attuative, in grado di trattare e distribuire in tempo	
	reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e	
	informazioni che la legge dispone siano oggetto di	
	pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque	
	scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori	
	tenuti dalle Camere di Commercio.	
	La Società Consortile, avvalendosi del proprio apparato	
	informatico, può inoltre, provvedere a favore dei propri	
	Soci allo svolgimento di attività di gestione e di	
	elaborazione dati, di consulenza e di assistenza	
	informatica, nonché di fornitura di prodotti e di servizi	
	anche informatici e di collegamento telematico miranti ad	
	ottimizzare l'efficienza funzionale del sistema.	
	La Società può, inoltre, prestare ulteriori servizi	
	necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali	
	delle Camere di Commercio.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società	
	Consortile può altresì:	
	- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e	
	commerciali, escluso il fine di	

	collocamento;
	- richiedere, per conto e nell'interesse delle Camere di
	Commercio, finanziamenti, contributi e concessioni nazionali
	e comunitari relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
	- operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come
	istituto di pagamento mediante costituzione di un patrimonio
	destinato, limitatamente alla prestazione dei servizi di cui
	al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria
	2007/64/CE;
	- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il
	conseguimento dell'oggetto sociale.
	Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento
	dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello
	Statuto e del Regolamento Consortile della Società, in
	misura superiore alla soglia dell'80% (ottanta per cento)
	del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività
	ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel
	rispetto delle disposizioni di legge vigenti.
	1.2 Capitale sociale e Soci della Società
	Articolo 5
	Il capitale sociale è determinato in 17.670.000 Euro
	(diciassettemilioneiseicentosestantamila), rappresentato da
	5.700.000 (cinquemilioneisettecentomila) partecipazioni
	azionarie da 3,10 Euro (tre virgola dieci) ciascuna.
	Articolo 6

	Con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti il capitale	
	sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove	
	azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione	
	del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di	
	emissione di nuove azioni per l'ammissione di nuovi Soci di	
	cui all'art. 8 e salvo il disposto dell'art. 2441, comma 4,	
	Codice Civile.	
	La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge	
	nei confronti dei Soci morosi.	
	Articolo 7	
	Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà	
	diritto ad un voto.	
	Articolo 8	
	In ragione delle finalità consortili della Società possono	
	essere Soci della stessa esclusivamente le Camere di	
	Commercio e le loro Unioni.	
	Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di	
	soggetti diversi da quelli sopra indicati ed, in	
	particolare, di soggetti aventi natura privatistica.	
	Qualora nuovi soggetti di cui al primo comma vogliano essere	
	ammessi a far parte della Società Consortile possono	
	presentare domanda di adesione al Consiglio di	
	Amministrazione chiedendo di poter acquistare una	
	partecipazione azionaria.	
	Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche	

	in relazione alla situazione complessiva della Società	
	Consortile, stabilisce la partecipazione azionaria che il	
	nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali	
	Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del	
	capitale sociale pari all'importo della partecipazione	
	azionaria da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.	
	I trasferimenti e cessioni delle partecipazioni azionarie	
	sono consentiti solo tra le Camere di Commercio e/o tra le	
	loro Unioni ovvero tra le Unioni e le Camere di Commercio.	
	1.3 Assemblea dei Soci	
	Articolo 9	
	L'assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta	
	l'universalità dei Soci consorziati.	
	All'assemblea ordinaria è demandata la determinazione degli	
	indirizzi strategici della società e	
	l'approvazione del piano annuale di attività e del budget	
	per l'anno successivo.	
	Parimente è demandata all'assemblea ordinaria l'approvazione	
	dei contributi obbligatori da parte dei soci, l'acquisto,	
	vendita e permuta di immobili e l'assunzione e vendita di	
	partecipazioni in società.	
	Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni	
	di legge.	
	L'Assemblea si avvale del Comitato per il Controllo Analogò,	
	che esercita le funzioni di cui all'art.22 e ss.. E' vietata	

	l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da	
	quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	
	Articolo 10	
	L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione anche fuori dalla sede della società con	
	lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il	
	telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o	
	altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso	
	non siano rispettate le formalità suddette purché sia	
	rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la	
	maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione	
	e del Collegio Sindacale, fatto salvo il potere di ciascun	
	partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà	
	essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni	
	assunte agli amministratori e sindaci non presenti.	
	L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte	
	l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la	
	determinazione degli indirizzi strategici della società e	
	l'approvazione del piano annuale di attività e del budget	
	per l'anno successivo.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	

	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i	
	centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio	
	annuale da parte degli Amministratori non si rendesse	
	possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza	
	dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese	
	controllate o collegate necessari per la corretta	
	valutazione delle corrispondenti partecipazioni e nelle	
	altre ipotesi previste dalla legge.	
	L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia	
	richiesto ai sensi di legge.	
	Articolo 11	
	Per essere ammessi all'Assemblea, i Soci consorziati devono	
	depositare i loro titoli azionari nelle casse designate	
	nell'avviso di convocazione al più tardi cinque giorni	
	liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.	
	Articolo 12	
	Ogni Socio consorziato che abbia diritto di intervento	
	all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da	
	altro Socio consorziato nel rispetto del disposto dell'art.	
	2372 Codice Civile.	
	Ciascun Azionista o rappresentante intervenuto all'Assemblea	
	non può essere portatore di un numero di deleghe superiore	

	al massimo di legge.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di	
	intervento all'Assemblea anche per delega.	
	Articolo 13	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio	
	Presidente.	
	L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo	
	ritiene necessario, due scrutatori scelti tra gli Azionisti	
	ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria	
	quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale	
	firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente	
	dagli scrutatori.	
	Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di	
	Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene	
	redatto da un Notaio.	
	Articolo 14	
	L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente	
	costituita con la presenza di tanti Soci consorziati che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa	
	delibera a maggioranza assoluta di voti.	
	In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli	
	oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,	
	qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci	

	consorzianti intervenuti.	
	L'Assemblea nomina gli Amministratori secondo le previsioni	
	di cui all'art.15. Nomina altresì il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo	
	Analogo di cui all'art.22.	
	L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda	
	convocazione, è validamente costituita con la presenza di	
	tanti Soci consorzianti che rappresentino almeno la metà più	
	uno delle azioni e delibera con il voto favorevole che	
	rappresenti più della metà del capitale sociale.	
	1.4 Consiglio di Amministrazione	
	Articolo 15	
	La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un	
	numero massimo di cinque membri secondo quanto stabilito	
	dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle	
	norme di legge applicabili; gli amministratori restano in	
	carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	I membri del Consiglio sono scelti tra gli amministratori ed	
	i dirigenti apicali in carica delle Camere di Commercio	
	aderenti alla Società Consortile, secondo modalità tali da	

	garantire la quota riservata dalla normativa vigente al	
	genere meno rappresentato, e durano comunque in carica sino	
	al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa	
	parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione	
	Italiana delle Camere di Commercio.	
	Nell'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione sia	
	composto da più di cinque membri, un quinto degli stessi	
	sarà nominato su designazione dell'Unione Italiana delle	
	Camere di Commercio.	
	Articolo 16	
	Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più	
	Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del	
	Codice Civile, garantendo sempre il rispetto della quota	
	riservata dalla normativa vigente al genere meno	
	rappresentato.	
	Qualora il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto	
	alla metà o a meno della metà, tutti gli Amministratori si	
	intendono decaduti ed il Collegio Sindacale deve convocare	
	l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Articolo 17	
	L'Assemblea dei soci provvede a nominare il Presidente ed il	
	Vice Presidente, quest'ultimo quale sostituto del Presidente	
	in caso di assenza o impedimento del medesimo, senza	
	riconoscimento di compensi aggiuntivi, secondo quanto	

	previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea	
	autorizza il Consiglio di Amministrazione all'attribuzione	
	di deleghe al Presidente.	
	Il Consiglio nomina un Segretario, il quale può essere	
	scelto anche fra persone estranee al Consiglio.	
	Articolo 18	
	Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove	
	nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o	
	chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia	
	fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le	
	convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica	
	certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della	
	regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio	
	almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi	
	di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo	
	posta elettronica certificata, telegramma o fax trasmessi	
	almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello	
	stesso modo data notizia ai Sindaci.	
	Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la	
	necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due	
	amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere	
	validamente tenute in audio conferenza o	
	audio-videoconferenza, purché risulti garantita	
	l'identificazione delle persone legittimate a presenziare,	
	la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire	

	oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter	
	visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere;	
	dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi	
	ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione	
	scelto per la riunione.	
	Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade	
	dalla carica qualora non partecipi a cinque riunioni	
	consecutive del Consiglio.	
	Articolo 19	
	Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le	
	veci.	
	Alle sedute del Consiglio partecipano, senza diritto di	
	voto, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico ed	
	il Direttore Generale. Possono essere ammessi altri	
	dirigenti della Società.	
	Per la validità della seduta del Consiglio occorre la	
	presenza effettiva di almeno la maggioranza degli	
	Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a	
	maggioranza assoluta di voti dei presenti.	
	Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel	
	caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al	
	precedente art. 18, 1° comma, purché sia presente l'intero	
	Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale,	
	fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco di	
	opporsi alla trattazione di singoli argomenti.	

	Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di	
	parità di voti prevarrà il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in	
	apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente	
	della seduta e dal Segretario.	
	E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi	
	di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Articolo 20	
	La gestione operativa dell'impresa è affidata al Consiglio	
	di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari	
	e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In particolare il Consiglio provvede alla nomina del	
	Direttore Generale e di altri dirigenti della Società,	
	determinandone i poteri.	
	Articolo 21	
	L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della	
	Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché al Vice	
	Presidente nei casi di cui all'articolo 17 del presente	
	Statuto.	
	1.5 Comitato per il Controllo Analogico	
	Articolo 22	

	Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere	
	di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il	
	Controllo Analogico, formato da non più di sette componenti	
	scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio	
	in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo	
	ambito, nomina il Presidente.	
	I componenti del Comitato per il Controllo Analogico restano	
	in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni	
	caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera	
	di Commercio.	
	Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del	
	Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un	
	sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime	
	modalità previste nel precedente comma 1.	
	Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogico	
	partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.	
	E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi	
	di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del	
	Comitato per il Controllo Analogico.	
	Articolo 23	
	Il Comitato per il Controllo Analogico vigila e controlla	
	sulla corretta attuazione da parte del	
	Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli	

	indirizzi strategici così come	
	deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato	
	ha le seguenti competenze:	
	(a) esamina periodiche relazioni del Consiglio di	
	Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e	
	degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;	
	(b) richiede documentazione al Consiglio di Amministrazione	
	sullo svolgimento dell'attività della Società;	
	(c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte	
	espressamente dal Consiglio di Amministrazione;	
	(d) può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un	
	argomento venga posto in discussione, mediante inserimento	
	nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione	
	utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di	
	fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile	
	del Comitato;	
	(e) qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non	
	stia operando secondo gli indirizzi approvati	
	dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in	
	occasione della prima Assemblea utile.	
	Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il	
	Controllo Analogo, per le relative valutazioni,	
	approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze	
	ad esso assegnate.	

	Il Comitato per il Controllo Analogo adotta nella prima	
	riunione utile un proprio regolamento interno di	
	funzionamento.	
	1.6 Revisione legale dei conti e Dirigente preposto alla	
	redazione dei documenti contabili societari	
	Articolo 24	
	L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la	
	durata prevista dalla legge, con delibera dell'assemblea	
	ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad	
	una società di revisione iscritta nell'apposito registro di	
	cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.	
	L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata	
	dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il	
	Collegio sindacale.	
	Ciascun socio ha diritto di ottenere chiarimenti e	
	delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità	
	dell'Amministrazione rispetto al presente statuto e alle	
	determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità	
	amministrativa della società.	
	I soci esercitano il diritto di cui al precedente comma a	
	mezzo della società di revisione nominata dall'assemblea. A	
	tal fine la società di revisione esaminerà tutta la	
	documentazione necessaria affinché tale diritto possa essere	
	utilmente esercitato, provvedendo, qualora necessario, alla	
	redazione di apposite note informative. Il socio ha comunque	

	diritto di ispezionare detta documentazione mediante	
	semplice richiesta alla società di revisione.	
	Articolo 24 bis	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere	
	obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non	
	inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso, il	
	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo	
	stesso dall'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio	
	1998, n. 58.	
	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti	
	per gli amministratori.	
	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari deve essere scelto secondo criteri di	
	professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano	
	maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni	
	nell'area amministrativa presso imprese o società di	
	consulenza o studi professionali.	
	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari può essere revocato con decisione motivata del	
	Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio	
	sindacale.	
	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti	

	necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal	
	Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla	
	conoscenza del difetto sopravvenuto.	
	Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	
	societari predispone adeguate procedure amministrative e	
	contabili per la formazione del bilancio d'esercizio.	
	Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente	
	preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
	disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei	
	compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo	
	delle procedure amministrative e contabili.	
	Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto alla	
	redazione dei documenti contabili societari attestano con	
	apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio	
	l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure	
	amministrative e contabili di cui al presente articolo nel	
	corso dell'esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché	
	la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e	
	delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una	
	rappresentazione veritiera e corretta della situazione	
	patrimoniale, economica e finanziaria della società.	
	1.7 Collegio Sindacale	
	Articolo 25	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci	
	effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre	

	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire	
	effettuata secondo modalità tali da garantire la quota	
	riservata dalla normativa vigente al genere meno	
	rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso	
	dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci.	
	Essi sono rieleggibili.	
	Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la	
	loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa	
	espresso riferimento alle disposizioni vigenti.	
	Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più	
	di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio	
	è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio	
	stesso.	
	Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute	
	in audio conferenza o audiovideoconferenza, purché risulti	
	garantita l'identificazione delle persone legittimate a	
	presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di	
	intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli	
	argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di	
	poterne trasmettere.	
	E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi	
	di risultato e trattamenti di fine mandato	

	ai componenti del Collegio Sindacale.	
	1.8 Bilancio	
	Articolo 26	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di	
	Amministrazione compila il bilancio secondo le norme	
	commerciali e contabili e con l'osservanza delle	
	disposizioni di legge.	
	Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci ed alla	
	società incaricata del controllo contabile con la relazione	
	ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del	
	giorno fissato per l'Assemblea generale ordinaria e viene	
	depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno	
	15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con	
	la relazione dei Sindaci e della società incaricata del	
	controllo contabile.	
	Articolo 27	
	La Società Consortile non ha scopo di lucro e in	
	considerazione delle finalità di interesse pubblico della	
	Società, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone	
	almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino	
	al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel	
	quadro delle finalità consortili.	
	Articolo 28	
	I soci sono tenuti a versare:	

	- contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al	
	funzionamento della Società e per lo svolgimento delle	
	attività istituzionali della medesima, approvati	
	dall'assemblea di Soci;	
	- contributi per i servizi facoltativi forniti dalla Società	
	Consortile su richiesta dei Soci stessi.	
	Il Consiglio di Amministrazione approva inoltre le tariffe	
	da applicare ai terzi che si collegano agli archivi	
	informatizzati nazionali gestiti per conto delle Camere di	
	Commercio.	
	Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui	
	sono definiti i criteri per la determinazione dei contributi	
	obbligatori, i criteri per la definizione dei contributi per	
	i servizi facoltativi, nonché i criteri per la	
	determinazione delle tariffe da applicare agli utenti terzi.	
	1.9 Recesso ed esclusione	
	Articolo 29	
	In tutti i casi previsti dall'art. 2437, 1° comma, del	
	codice civile ciascun Socio può recedere dalla Società	
	secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437 bis del	
	codice civile.	
	Ciascun Socio avrà altresì facoltà di recedere dalla Società	
	qualora si trovi in dissenso sulla misura dei contributi	
	obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici	

	e del piano annuale di attività oppure sulla gestione	
	amministrativa della società.	
	Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla	
	comunicazione effettuata dal socio alla società.	
	Il rimborso delle azioni è determinato in base al successivo	
	art. 31 del presente Statuto.	
	Articolo 30	
	In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi	
	consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi	
	l'esclusione del Socio. Sull'esclusione decide l'Assemblea	
	deliberando con la maggioranza della metà del capitale,	
	esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti	
	viene pronunciata.	
	L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze	
	con il Socio.	
	Articolo 31	
	Le azioni della Società del Socio consorziato receduto o	
	escluso sono ad esso rimborsate in proporzione del	
	patrimonio netto contabile della Società risultante dal	
	bilancio dell'ultimo esercizio.	
	1.10 Scioglimento della Società	
	Articolo 32	
	Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo	
	scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a	
	mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea	

	straordinaria, che ne determina i compensi, con le funzioni	
	ed i poteri previsti dalla legge.	
	1.11 Controversie	
	Articolo 33	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società	
	ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno	
	essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di	
	conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista dal	
	Regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale presso la	
	Camera di Commercio di Roma.	
	Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal	
	Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le	
	controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio	
	costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di	
	Presidente, nominati dal Presidente della Corte di Appello	
	di Roma che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui	
	non vi provveda entro il termine indicato, la nomina sarà	
	richiesta dalla parte più diligente al Presidente del	
	Tribunale civile di Roma.	
	Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a	
	maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede	
	dell'arbitrato sarà in Roma, presso il domicilio eletto dal	
	Presidente del Collegio.	
	La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro	

delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe,	
entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima	
nomina.	
La soppressione della clausola compromissoria deve essere	
approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del	
capitale sociale.	
La presente clausola compromissoria si applicherà alle	
controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e	
liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà	
applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e	
liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.	
F.to: Carlo Giuseppe Maria Sangalli - Vincenzo Ferrara Notaio	

	Regolamento
	Premesso
	- che la "InfoCamere - Società Consortile di Informatica
	delle Camere di Commercio Italiane per
	Azioni" (in appresso "Società Consortile") ha il compito di
	approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto
	delle Camere di Commercio e con criteri di economicità
	gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di
	trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti
	terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone
	siano oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o
	che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e
	repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
	- che InfoCamere, avvalendosi del proprio apparato
	informatico, può inoltre provvedere a favore dei propri soci
	allo svolgimento di attività di gestione e di elaborazione
	dati, di consulenza e di assistenza informatica, nonché di
	fornitura di prodotti e servizi anche informatici e di
	collegamento telematico miranti ad ottimizzare l'efficienza
	funzionale del sistema;
	- che l'articolo 28 dello Statuto prevede che, con apposito
	regolamento approvato dall'Assemblea, siano definite le
	condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della
	Società, i criteri per la determinazione dei contributi
	obbligatori e dei contributi per i servizi facoltativi,

	nonché i criteri per la determinazione delle tariffe da	
	applicare agli utenti;	
	tutto ciò premesso si conviene:	
	Articolo 1	
	(Oggetto)	
	Il presente atto regola le modalità e i termini per la	
	gestione, da parte della Società Consortile e per conto dei	
	Soci consorziati, del sistema informatico nazionale di cui	
	all'art.4 dello Statuto.	
	In particolare, all'interno dell'atto, sono individuati i	
	servizi obbligatori affidati da ciascun Consorziato ad	
	InfoCamere, nonché i servizi che ciascun Consorziato può	
	facoltativamente richiedere ad InfoCamere stessa.	
	Articolo 2	
	(Servizi Consortili obbligatori)	
	Tutti i Soci consorziati attraverso la Società Consortile si	
	assicurano i seguenti servizi:	
	1. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per la predisposizione, tenuta,	
	conservazione e gestione del Registro delle Imprese e del	
	Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), ai sensi degli	
	artt.1 e 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, tali da	
	assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte	
	le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la	
	tempestività dell'informazione su tutto il territorio	

	nazionale;	
	2. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per la predisposizione, la	
	tenuta, la conservazione e la gestione del Registro	
	informatico dei protesti, ai sensi dell'art.3bis della legge	
	15 novembre 1995, n.480, con modalità tali da assicurare	
	completezza, organicità e tempestività dell'informazione su	
	tutto il territorio nazionale;	
	3. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per il deposito di domande ed	
	istanze inerenti ai brevetti per invenzioni industriali e	
	modelli di utilità ed alla registrazione di disegni e	
	modelli industriali e di marchi di impresa, ai sensi dei	
	decreti del ministero delle attività produttive 10 aprile	
	2006 e 24 ottobre 2008;	
	4. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per l'elaborazione e	
	l'erogazione, a chiunque ne faccia richiesta, dei dati e dei	
	documenti oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia,	
	presenti in registri, albi, elenchi e ruoli la cui gestione	
	informatica è affidata dai Consorziati alla Società	
	Consortile;	
	5. la messa a disposizione e gestione di un'unica rete	
	telematica nazionale atta a collegare il centro elaborazione	
	dati della Società Consortile con tutte le sedi principali	

	dei Soci Consorziati, al fine di consentire la fruizione e	
	l'erogazione di servizi informatici e l'accesso al servizio	
	di connettività e di posta elettronica;	
	6. la predisposizione e messa a disposizione delle procedure	
	informatiche per il pagamento del diritto annuale, dei	
	diritti di segreteria e dell'imposta di bollo dovute ai Soci	
	consorziati, eventualmente provvedendo per conto di questi	
	ultimi all'incasso delle relative somme;	
	7. la messa a disposizione, in modalità on line, dei servizi	
	di pagamento di cui al punto 3) all'allegato delle direttiva	
	comunitaria 2007/64/CE esclusivamente per la fruizione dei	
	servizi telematici affidati alla società consortile;	
	8. la predisposizione delle procedure informatiche per la	
	trasmissione da parte delle Camere di Commercio	
	all'Amministrazione Finanziaria, agli Enti Previdenziali ed	
	altre Pubbliche Amministrazioni di atti e comunicazioni	
	pervenuti al Registro delle Imprese e relativi ad	
	adempimenti di competenza di tali Amministrazioni;	
	9. la realizzazione, nei limiti di efficacia della legge 25	
	gennaio 1994, n.70 e successive modifiche ed integrazioni,	
	delle procedure informatiche per la raccolta delle	
	dichiarazioni relative al modello unico di dichiarazione	
	ambientale (MUDA) in una banca dati nazionale, per la	
	raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del MUDA,	
	nonché per l'aggiornamento con i dati provenienti dai	

	controlli effettuati da parte degli organi competenti;	
	10. la predisposizione, in qualità di gestore del sistema	
	informativo delle Camere di Commercio di cui al decreto del	
	ministero delle attività produttive del 23 giugno 2005,	
	degli strumenti elettronici e telematici necessari alla	
	emissione, rilascio e gestione delle carte tachigrafiche in	
	conformità con la normativa vigente;	
	11. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per l'espletamento delle	
	attività di competenza dei Soci ai sensi dell'art.38 del	
	decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in legge 6	
	agosto 2008, n.133, e delle relative disposizioni attuative;	
	12. la realizzazione e messa a disposizione dei sistemi e	
	delle procedure informatiche per la gestione del punto di	
	accesso al dominio giustizia, ai sensi del decreto	
	ministeriale 21 febbraio 2011, n.44 e relative disposizioni	
	attuative.	
	Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, sono da	
	considerare pubblici essenziali, ai sensi della legge 12	
	giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni,	
	quelli strumentali alle attività delle Camere di Commercio	
	consorziate per le quali i vigenti contratti collettivi di	
	lavoro del personale stabiliscano la garanzia delle	
	prestazioni indispensabili.	
	Articolo 3	

	(Servizi Consortili Facoltativi)	
	La Società Consortile può prestare su richiesta dei Soci	
	consorziati ulteriori servizi standardizzati.	
	In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,	
	la Società Consortile può provvedere in favore dei Soci:	
	a) all'acquisto e messa a disposizione dei Consorziati degli	
	strumenti informatici e dei servizi di assistenza telefonica	
	funzionali all'interazione dei soggetti interessati con gli	
	uffici ed i registri informatici camerali;	
	b) all'acquisto, locazione o leasing, di apparecchi hardware	
	e di componenti software, nonché ad assicurare, anche per il	
	tramite di terzi, servizi di manutenzione delle	
	apparecchiature ed impianti informatici con l'obiettivo di	
	ottenere le migliori condizioni economiche in relazione ai	
	quantitativi acquistati;	
	c) ad attivare comunque le procedure ad evidenza pubblica	
	previste dalla normativa vigente per l'approvvigionamento di	
	ulteriori beni e servizi strumentali al perseguimento delle	
	finalità istituzionali delle Camere di Commercio, anche con	
	l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni in relazione	
	ai quantitativi acquistati;	
	d) a collegare il centro elaborazione dati della Società	
	Consortile con le sedi secondarie delle Camere di Commercio	
	e con le sedi degli altri organismi costituenti il sistema	
	camerale, al fine di consentire la fruizione e l'erogazione	

	di servizi informatici e l'accesso al servizio di	
	connettività e di posta elettronica;	
	e) a mettere a disposizione le procedure informatiche	
	occorrenti per l'iscrizione, la gestione e la consultazione	
	dei registri, albi, ruoli e repertori, non indicati nel	
	precedente art.2, tenuti o gestiti dalle Camere di Commercio;	
	f) a mettere a disposizione le procedure informatiche per la	
	tenuta della contabilità, per la pianificazione ed il	
	controllo di gestione, per la gestione del ciclo di spesa e	
	di investimento e per l'amministrazione e gestione del	
	personale dei Soci Consorziati;	
	g) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e	
	telematiche per supportare le Camere di Commercio nella	
	predisposizione e gestione di osservatori dell'economia	
	(locale, regionale e nazionale) e nella diffusione di	
	informazioni economiche;	
	h) a realizzare servizi ed infrastrutture informatiche e	
	telematiche per la promozione dell'innovazione e del	
	trasferimento tecnologico per le imprese;	
	i) a realizzare le procedure informatiche per l'erogazione	
	di servizi di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione	
	delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e	
	utenti;	
	j) a realizzare le procedure informatiche relative alla	
	vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia	

	legale e rilascio dei certificati di origine delle merci;	
	k) a predisporre e gestire le procedure informatiche tese a	
	favorire lo svolgimento da parte delle Camere di Commercio	
	dei propri compiti istituzionali in conformità alle	
	normative vigenti ed alle disposizioni impartite dal	
	Ministero dello Sviluppo Economico.	
	La Società Consortile, inoltre, può provvedere, dietro	
	richiesta specifica di un Consorziato, a tutte le ulteriori	
	attività compatibili con il proprio oggetto sociale.	
	In particolare, la Società Consortile opera, su richiesta di	
	Unioncamere, ai sensi delle disposizioni vigenti quale	
	struttura preposta al servizio di rilascio e gestione	
	informatica dei codici "LEI" ("Legal Entity Identifier") in	
	qualità di "LOU" ("Local Operating Unit") per l'Italia.	
	Articolo 4	
	(Determinazione dei contributi per i servizi facoltativi)	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede con delibera alla	
	determinazione dei contributi per i servizi facoltativi	
	standardizzati in base ai costi di produzione e di	
	erogazione dei servizi medesimi.	
	La determinazione del contributo a carico di un Consorziato	
	per l'esecuzione di specifiche attività a richiesta, ai	
	sensi del penultimo capoverso dell'art.3, sarà effettuata di	
	volta in volta dalla Società Consortile in funzione della	
	prestazione da eseguire.	

	Articolo 5	
	(Determinazione contributi obbligatori)	
	Ciascun Consorziato è tenuto, ai sensi dell'art.28 dello	
	Statuto, a versare i contributi obbligatori necessari	
	all'esistenza, al funzionamento ed allo svolgimento delle	
	attività istituzionali della Società Consortile.	
	La determinazione dei contributi obbligatori di competenza	
	di ciascun consorziato è effettuata in proporzione ai	
	diritti di segreteria incassati nell'anno precedente da	
	ciascun Socio Consorziato.	
	La determinazione dei contributi obbligatori di competenza	
	dei soci consorziati che non incassano i diritti di	
	segreteria, è effettuata in quota fissa pari ad € 2.000	
	(Euro duemila/00) per le Unioni Regionali ed € 15.000 (Euro	
	quindicimila/00) per l'Unione Nazionale.	
	L'Assemblea, ogni anno, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione:	
	- determina la misura del contributo obbligatorio per l'anno	
	successivo, nel rispetto di criteri idonei a salvaguardare	
	l'equilibrio economico-finanziario della Società Consortile;	
	- può rideterminare l'importo del contributo obbligatorio	
	per l'anno in corso, tenuto conto delle necessità aziendali.	
	Articolo 6	
	(Collegamenti di terzi e criteri di determinazione delle	
	tariffe)	

	La Società Consortile provvede, nell'interesse e per conto	
	delle Camere di Commercio, ai sensi degli artt.1 e 2 del	
	presente regolamento:	
	- a consentire, a chiunque ne faccia richiesta, il	
	collegamento telematico con i registri, albi,	
	elenchi e ruoli affidati alla Società Consortile, garantendo	
	la consultazione e l'interazione con i medesimi ai sensi	
	della normativa vigente ed il rilascio di atti e di	
	elaborazioni;	
	- a stipulare appositi accordi con imprese, associazioni ed	
	ordini professionali per il collegamento telematico con i	
	predetti registri, albi, elenchi e ruoli, al fine di	
	consentire la diffusione ed il riutilizzo dei dati contenuti	
	negli stessi;	
	-consentire alle imprese iscritte nel registro delle	
	imprese, che ne facciano richiesta,	
	l'accesso telematico al dominio giustizia ai sensi della	
	normativa legislativa e regolamentare vigente.	
	Ai collegamenti operati ai sensi del presente articolo si	
	applicano:	
	- i diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio,	
	secondo le disposizioni di legge vigenti;	
	- le condizioni e le tariffe deliberate dal Consiglio di	
	Amministrazione, al fine di garantire la copertura dei costi	
	di erogazione del servizio, nonché delle spese necessarie	

	per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico	
	delle Camere di Commercio.	
	Articolo 7	
	(Disponibilità del Sistema informatico e livelli di servizio)	
	La Società Consortile garantisce la disponibilità dei	
	Sistemi informativi di cui agli artt.1 e 2 secondo il	
	seguito orario:	
	- dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi)	
	dalle ore 8,00 alle 21,00;	
	- la domenica dalle ore 8,00 alle 14,00.	
	In caso di necessità di sospensione del Sistema informatico,	
	la Società, qualora possibile, ne darà preavviso ai Soci	
	Consortiati.	
	La Società Consortile, inoltre, garantisce il rispetto dei	
	livelli di servizio fissati dall'Assemblea nell'ambito del	
	documento "piano annuale delle attività".	
	Articolo 8	
	(Sicurezza e trattamento dei dati personali)	
	La Società Consortile, nell'ambito dei servizi resi in base	
	al presente Regolamento, sarà nominata, ai sensi dell'art.	
	29 del d.l.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed	
	integrazioni, Responsabile dei trattamenti di dati personali	
	affidati alla medesima dai soci. In tale veste essa è tenuta	
	ad adottare tutte le misure di sicurezza che, anche in	
	relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso	

	tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche	
	caratteristiche del trattamento, siano idonee a ridurre al	
	minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,	
	dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento	
	non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.	
	I singoli soci potranno in ogni momento integrare, per	
	iscritto, la nomina di cui al presente articolo con	
	istruzioni ed indicazioni aggiuntive.	
	La Società Consortile provvede ad effettuare il salvataggio	
	degli archivi e procedure camerali, a conservarli con le	
	opportune cautele per garantire il loro utilizzo ed a	
	garantire le procedure di ripristino presso un sito	
	alternativo.	
	Articolo 9	
	(Responsabilità della Società Consortile)	
	La Società Consortile garantisce la disponibilità dei	
	sistemi informativi ed il rispetto dei livelli di servizio	
	indicati nel precedente art.7.	
	La Società, in forza della propria natura Consortile, non	
	presta alcuna garanzia ed obbligazione al di fuori di quanto	
	previsto dal presente Regolamento.	
	Articolo 10	
	(Responsabilità dei Soci consorziati)	
	Ogni Socio consorziato, nell'usufruire dei servizi offerti	
	dalla Società Consortile, si impegna ed è	

	responsabile della corretta utilizzazione degli impianti.	
	Gli eventuali danni provocati dalla mancata predisposizione	
	da parte dei Soci delle precauzioni utili al corretto	
	funzionamento delle apparecchiature hardware e software del	
	sistema informatico, resteranno a carico dei Soci stessi.	
	Articolo 11	
	(Congruità tecnico-economica dei servizi)	
	La Società Consortile, avvalendosi di un soggetto terzo	
	qualificato, attiverà biennialmente un'analisi dei costi dei	
	servizi offerti e dei relativi livelli di servizio	
	attraverso una comparazione degli stessi con analoghi	
	servizi offerti da operatori confrontabili.	
	Dei risultati dell'analisi verrà data informativa	
	all'Assemblea dei Soci.	
	Articolo 12	
	(Clausola compromissoria)	
	Per qualsiasi controversia che potesse insorgere tra i Soci	
	Consoziati o tra i Soci Consoziati e la Società Consortile	
	relativa all'interpretazione, applicazione e validità del	
	presente Regolamento, troverà applicazione la clausola	
	arbitrale prevista dall'art. 33 dello Statuto.	
	F.to: Carlo Giuseppe Maria Sangalli - Vincenzo Ferrara Notaio	

